

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO**

Verbale n° 1 del 3.01.2020

Oggetto: Verbale n° 46 del 13.12.2019. Riscontro.

Si fa riferimento alla missiva del 31.12.2019, di pari oggetto, prot. 110966/2019, di riscontro al verbale del Collegio dei revisori n° 46 del 13.12.2019. A tale riguardo, si prende atto dei chiarimenti che sono stati cortesemente forniti; tuttavia, si reputa necessario formulare, sempre in funzione collaborativa, alcune precisazione sui contenuti della citata missiva.

L'istituto della proroga tecnica è configurato (non dal Collegio dei revisori) dalla legge (articolo 106, comma 11, del codice dei contratti); mentre l'ANAC, con delibera n° 882/2019, ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti sostanziali e normativi in base ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere alla proroga tecnica di un contratto.

Non risulta condivisibile la tesi secondo cui *“L'istituto della proroga tecnica, (...), risulta fuorviante se applicato al caso concreto in quanto l'in house rappresenta, anche se sottoposto a specifici vincoli normativi, una normale modalità di gestione di un servizio strumentale, (...), al di fuori delle regole dell'appalto”*.

In proposito, non risulta che l'istituto della *“proroga tecnica”* non trovi applicazione nel caso in cui il contraente sia un soggetto strumentale che operi come soggetto *“In house”*; nè sembra che abbia una diversa connotazione giuridica se utilizzato in ipotesi di soggetti strumentali *“in house”*; in proposito, dall'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti non si evince che sia concesso spazio a tali letture interpretative; anzi, quale norma di carattere generale, si dispone che l'opzione della proroga, sussistendone le condizioni, comporta che il contraente, beneficiario della proroga, è

tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel contratto in scadenza agli stessi prezzi, patti o condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; né pare potersi sostenere che la “*proroga tecnica*” non trovi cittadinanza nel caso di soggetti “*in house*” in quanto, nel caso di specie, risulterebbe assente una procedura di gara finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente; all'evidenza, anche in tale ipotesi, si pone in essere una procedura con il soggetto strumentale finalizzata a definire le condizioni del nuovo contratto; nel frattempo, le prestazioni, in attesa dei nuovi accordi, non possono che essere rese agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente contratto.

Dai chiarimenti forniti con la citata missiva (punto 1), sembra evincersi che “*le proroghe hanno riguardato la prosecuzione dei servizi previsti all'interno della CTE per il 2018 fino a luglio 2019*”; quindi, la prosecuzione dei servizi in regime di proroga, fino al 16.07.2019, dovrebbe essere stata resa agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al provvedimento di affidamento relativo ai servizi previsti all'interno della CTE per il 2018.

Con riferimento poi alla “*valutazione di congruità*”, torna utile rimarcare che sempre il codice dei contratti (articolo 192, comma 2) fissa l'ulteriore regola secondo cui “*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house (...)*”.

Al riguardo, al punto 2 dei chiarimenti forniti si afferma che “*l'affidamento dei servizi per l'anno 2019 è avvenuto in data 16.07.2019 in quanto in tale data si è conclusa la valutazione della congruità tecnico economica; anche in questo caso quindi l'affidamento per il 2019 è stato disposto solo dopo aver preventivamente effettuato la valutazione di congruità dei servizi per l'anno 2019 e non prima*”; nel prendere atto di quanto affermato, occorre però richiamare il seguente contenuto (già riportato in sede di verbale n°46/2019) del documento allegato al provvedimento n° 33-7253/2019 del 16.07.2019: “*ferma restando una sostanziale congruità nei servizi resi alla CMTO, verrà richiesto un approfondimento ulteriore su alcuni aspetti della Configurazione Tecnico Economica (CTE), riguardanti gli aspetti descritti a pagina 12 del documento stesso*”; risulta evidente che gli approfondimenti su alcuni aspetti della CTE, a giudizio del committente, risultavano essenziali ai fini dell'accertamento preventivo della congruità dell'offerta. Quindi, ne dovrebbe conseguire che, senza l'acquisizione di tali approfondimenti, non risulterebbe pertinente sostenere che la valutazione di congruità sia stata effettuata prima dell'adozione del provvedimento di affidamento dei servizi per il 2019.

Inoltre, torna ancora utile evidenziare quanto già segnalato con il richiamato verbale n° 46/2019, a cui si rinvia, sulle tempistiche procedurali seguite per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, relativamente all'anno 2019: le procedure adottate non sembrano, neppure, in perfetta sintonia con le previsioni di cui alla convenzione per gli affidamenti diretti al CSI – Piemonte per prestazioni di servizio in regime di esenzione IVA per il periodo 1° Gennaio 2018/ 31 Dicembre 2020 (articolo 1, comma 9 e 10; articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, ecc).

Il Collegio, in conclusione, ribadisce quanto già evidenziato in sede di verbale n° 46/2019, citato: per l'esercizio 2020 si reputa che la Città Metropolitana di Torino, “*nel rispetto dei termini fissati dalla convenzione vigente debba chiedere, esaminare, approvare l'offerta economica del CSI Piemonte e affidare il servizio solo dopo aver preventivamente effettuato la valutazione di congruità dell'offerta economica*”, limitando, ove possibile, il ricorso a provvedimenti di proroghe tecniche, che, peraltro, non si porrebbero in sintonia con le tempistiche procedurali di cui alla convenzione vigente.

Il Collegio dispone di trasmettere il presente verbale al Dott. Filippo Dani, Direttore generale della Città Metropolitana di Torino, e, per conoscenza: alla dottoressa Chiara Appendino, Sindaca della Città Metropolitana di Torino; al Signor Marco Marocco, Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino; al Dott. Alberto Bignone, Segretario generale della Città Metropolitana di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collegio dei revisori:

A.Matarazzo, Presidente,

A. Perrone, Componente,

F.Roso, Componente.

